

I COMMERCIALISTI INCONTRANO I MAGISTRATI VI° PERCORSO

**ANATOCISMO E USURA, GIURISPRUDENZA E TECNICITA':
CONTRATTI DI MUTUO E LEASING**

17 dicembre 2015 ore 16,30 – 19,00

Sala Convegni Fondazione DCEC di Reggio Emilia – Via Livatino 3

Intervento di:
Stefano d'Orsi - Dottore Commercialista in Bologna

1. Premessa
2. «La pandemia» delle denunce: la radice del problema
3. L'usura e il contesto europeo
4. Un'analisi statistica degli operatori e degli esiti su un campione significativo di procedimenti civili e penali aventi ad oggetto usura del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bologna
5. La formula di calcolo del TEG secondo la Banca d'Italia
6. Le voci di costo incluse ed escluse, nonché le operazioni escluse dalle rilevazioni del tasso soglia di Banca d'Italia
7. La determinazione del tasso effettivo nei contratti di mutuo e leasing
8. La questione della sommatoria del tasso convenzionale e di mora
9. Rilevazione del tasso di mora nell'ambito dei contratti di mutuo e leasing ed i vari orientamenti
10. Le questioni tecniche particolari nei contratti di mutuo e leasing
11. Il costo dell'estinzione anticipata del finanziamento
12. La determinazione del tasso effettivo nel contratto di finanziamento contro cessione dello stipendio
13. L'usura in concreto o «soggettiva»


La norma di cui all'art 644 c.p. configura una norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad esser completato da un elemento esterno che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia ai decreti Ministeriali emessi dal Ministero del Tesoro la fissazione del limite entro cui gli interessi sono considerati usurari.

Sussiste pertanto un conflitto tra quanto previsto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 350/2013 e quanto indicato dalla Banca d'Italia per il calcolo del TEGM pubblicati dal Ministero del Tesoro per la rilevazione del Tasso Soglia

In presenza di atti esecutivi a carico del querelante, quest'ultimo presenta **istanza ex art. 20 L. n. 44/1999** che impone al Procuratore della Repubblica competente di emettere parere favorevole o sfavorevole alla **sospensione dei termini per l'esecuzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'**art. 1 della L. n. 44/1999**, il soggetto denunciante presenta richiesta al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura **l'erogazione di contributi in denaro al ristorno dei danni patrimoniali subiti.**

Da una recente ricerca (18 giugno 2014) condotta dalla Federazione Bancaria Europea e integrata dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) è emerso in sintesi quanto segue:




Riportiamo – di seguito – quanto si apprende da un sito web di una società che fornisce consulenza in materia di illeciti bancari

94% di C/C analizzati presentano illeciti bancari: **TASSI DI USURA, ANATOCISMO, COSTI OCCULTI**
SOLO PER AZIENDE: scopri quanti € puoi farti restituire dalla tua Banca.
Richiedi un'Analisi **GRATUITA** del C/C, Mutui e Leasing o SWAP!

RICHIEDI L'ANALISI GRATUITA



Abbiamo messo insieme una casistica di CTU (n. 200) in materia di usura, (limitata a procedimenti pendenti Tribunale e Procura Repubblica di Bologna), da cui è emerso che il superamento del tasso soglia per circa l'88% dei casi è dovuto alla diversità della formula.



Categorie operazioni: credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e altri finanziamenti

$$\text{T.E.G.} = \sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d'ordine di un "prestito";
- K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K ;
- $A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K' ;
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m ;
- $t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m' .

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.



Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:



- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”);

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.

- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:



- a) le imposte e tasse;
- b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
- c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
- f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il *factoring* e il *leasing*, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
- g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5;

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.



B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni²:

- 1) *operazioni con non residenti.*
Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;
- 2) *operazioni in valuta.*
A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM.
Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute;
- 3) *posizioni classificate a sofferenza.*
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.
- 4) *crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).
Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
 - la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;
 - il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.*Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.*



6) *operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a 'tasso zero' e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il 'prime rate' (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

- 8) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*
- 9) *posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;*
- 10) *finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. 'finanziamenti di marca') concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;*
- 11) *operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;*
- 12) *finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di 'obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze', regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*
- 13) *crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

Per la determinazione del tasso effettivo relativo ad un contratto di mutuo o di un leasing, bisogna considerare tutte le somme addebitate dalla banca (spese, penali, ecc).

Il valore attuale delle rate di pagamento di un contratto di mutuo o di leasing deve essere pari al valore dell'importo erogato al netto delle spese dovute.

Determinazione del tasso effettivo nell'ambito dei contratti di mutuo e leasing

Calcolo tasso effettivo di un'operazione di mutuo

AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLO STESSO

mutuo M01/000077039

Stipulato il 14/12/2006

importo erogato	600.000,00	
spese assicurazione su rata	0,75	Tasso annuo
Importo rata iniziale	11.350,25	
spese incasso rata	2,07	
Numero rate	60	
Riscatto	-	
Spese pratica	400,00	
Numero rate annue	12	

5,2622%

0,4283%

CALCOLO DEL TASSO DI RENDIMENTO PER I FLUSSI DI CASSA

			-	599.600,00
1	0	11.350,25		11.353,07
2	0	11.350,25		11.353,07
3	0	11.350,25		11.353,07
4	0	11.350,25		11.353,07
5	0	11.350,25		11.353,07
6	0	11.350,25		11.353,07
7	0	11.350,25		11.353,07
8	0	11.350,25		11.353,07
9	0	11.350,25		11.353,07
10	0	11.350,25		11.353,07

DESCRIZIONE DEI TASSI RELATIVI AL CONTRATTO DEL 14/12/2006	RILEVAZIONE TASSO	TASSI MEDI AI SENSI DELLA L. 108/1996	TASSO DI USURA (TASSI MEDI + 50%) AI SENSI DELLA L. 108/1996
TASSO CONVENZIONALE	5,26%	5,19%	7,79%
TASSO DI MORA	9,26%	7,29%	10,94%

La questione della sommatoria del tasso contrattuale e del tasso di mora

E' possibile la sommatoria del
tasso degli interessi corrispettivi
con il tasso degli interessi
moratori così come indicati nel
contratto?



Il tasso di moratorio (quello che il
cliente paga in caso di ritardato
pagamento delle rate) può
essere confrontato con il tasso
soglia?



La sentenza della Cassazione n. 350/2013, ha stabilito che per il calcolo della cosiddetta usura preventiva (usura alla data di stipulazione del contratto di finanziamento), ai fini del calcolo del tasso effettivo da confrontare con il tasso soglia, gli interessi di mora devono essere considerati al fine della determinazione del TEG.

Chiarimento del 3 luglio 2013:

«In ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra dati disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.»

L'ABF si allinea alla posizione Banca d'Italia quanto all'omogeneità dei metodi di calcolo.

DECISIONE Collegio di Coordinamento n. 77 del 10 gennaio 2014 «...il criterio della soglia individuata di tempo in tempo mediante rilevazione di mercato esige che i metodi di calcolo degli interessi convenzionali effettivi ed i metodi di rilevazione della media di mercato siano perfettamente coincidenti. Ogni anche piccola discrasia infatti si pone in contraddizione logica con la ratio della disciplina dell'usura.»

DECISIONE Collegio di Coordinamento n. 1875 del 28 marzo 2014 (seduta del 19.3.2014) «...scorretto risulta calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia...Conclusivamente si deve ribadire che non possono essere assoggettati alla disciplina relativa gli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia. »

USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE
A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.

Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015

USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI
MORA

SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN'IPOTESI DI LITE TEMERARIA

Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda, Sentenza, 23-04-2015, n. 1070

USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000

LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED "INDECIFRABILE" INTEGRA IL DOLO
PROCESSUALE

Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015

LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL'USURA È
UN'OPERAZIONE FANTASIOSA

TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE
LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014

Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Sentenza, 10-03-2015

LITE TEMERARIA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI È UN'IPOTESI TIPICA DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

AGIRE IN GIUDIZIO SOLO PER TALE MOTIVO È INDICE DI DOLO O COLPA GRAVE EX ART. 96 COMMA 3 C.P.C.

Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, Ordinanza, 17-02-2015

LITE TEMERARIA: LA SANZIONE PECUNIARIA VA CALCOLATA NEL QUADRUPLO DELLE SPESE DI LITE
CONDANNA DI EURO 125.000,00 PER RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART.96 CPC

Tribunale di Milano, dott. Marcello Piscopo, 25-11-2014

IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA

Sentenza Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani 06-10-2015 n.11139

LA SOMMA DEI TASSI CREA UN «NON TASSO» O UN «TASSO CREATIVO»
CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA (SPESE DI LITE)

Sentenza Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini 06-10-2015 n.1297

Tutte pubblicate su www.expartecreditoris.it

QUESITO BOLOGNA:

per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori, il tasso soglia deve essere calcolato con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la prescrizione della Banca d'Italia dettate nella nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013".

TRIBUNALE TREVISO N. 2476 DEL 12.11.2015:

Irrilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione
della normativa antiusura

Le questioni tecniche particolari che necessitano di analisi approfondite nei contratti di mutuo e leasing sono ad esempio:

1. Il **costo dell'estinzione anticipata del finanziamento** (mutuo o leasing) che può configurare promessa usuraria;
2. La **clausola di indicizzazione** inserita nel contratto di finanziamento (mutuo o leasing) che può configurare promessa usuraria.
3. Presenza di **contratti derivati** all'interno di contratti di finanziamento con implicazioni usurarie.
4. **Usura in concreto o «soggettiva»** (art. 644 cp, 3° comma)

Il controllo di legalità di cui alla normativa sull'usura, fermo restando l'irrelevanza del momento del pagamento e quindi la sufficienza delle condizioni contrattuali per dar luogo all'applicazione della voce di costo ai fini del TEG, pone il problema dei costi/debiti relativi a remunerazioni, commissioni e spese connessi all'erogazione del credito tuttavia:

a) **MERAMENTE POTENZIALI** (non dovuti per la mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili) tuttavia non concretamente verificatisi **(ad esempio interesse di mora potenzialmente usurario ma mai applicato, insussistendo un ritardo nei pagamenti)**);

b) **DEL TUTTO IRREALI**, cioè non potranno mai verificarsi in seguito alla stipulazione del contratto **(ad esempio ritardo nell'adempimento protratto per «n» rate, ma la banca contrattualmente ha risolto il contratto prima dell'ennesima rata, oppure, penale anticipata estinzione usuraria nell'immediatezza della concessione del credito, ma il cliente non è receduto)**

**Determinazione del tasso effettivo
nell'ambito del contratto di
finanziamento contro cessione
stipendio**

Calcolo tasso effettivo di un'operazione di mutuo

MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO-SOLVENDO

importo erogato	24.396,23
commissione finanziaria F	3.879,02
Importo rata iniziale	247,00
Numero rate	120
Costo addebito rata	-
costo assicurativo	7.561,16
spese varie	2.944,18
Numero rate annue	12

Tasso Annuo **31,487%**

2,3074%

Tasso soglia 16,74%

ELABORAZIONE CON FUNZIONE TIR.COST									
CALCOLO DEL TASSO DI RENDIMENTO PER I FLUSSI DI CASSA									
data		QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI					INTERESS CAPITALE	
21/04/2006				-	10.011,87	24.396,23			
31/05/2006	1	165,68	81,32	247,00	247,00	24.230,55	81,32	165,68	
01/12/2006	2	166,23	80,77	247,00	247,00	24.064,32	80,77	166,23	
01/01/2007	3	166,79	80,21	247,00	247,00	23.897,53	80,21	166,79	
01/02/2007	4	167,34	79,66	247,00	247,00	23.730,19	79,66	167,34	
01/03/2007	5	167,90	79,10	247,00	247,00	23.562,29	79,10	167,90	
01/04/2007	6	168,46	78,54	247,00	247,00	23.393,83	78,54	168,46	
01/05/2007	7	169,02	77,98	247,00	247,00	23.224,81	77,98	169,02	
01/06/2007	8	169,58	77,42	247,00	247,00	23.055,23	77,42	169,58	
01/07/2007	9	170,15	76,85	247,00	247,00	22.885,08	76,85	170,15	
01/08/2007	10	170,72	76,28	247,00	247,00	22.714,36	76,28	170,72	
01/09/2007	11	171,29	75,71	247,00	247,00	22.543,08	75,71	171,29	
01/10/2007	12	171,86	75,14	247,00	247,00	22.371,22	75,14	171,86	
01/11/2007	13	172,43	74,57	247,00	247,00	22.198,79	74,57	172,43	
01/12/2007	14	173,00	74,00	247,00	247,00	22.025,79	74,00	173,00	
01/01/2008	15	173,58	73,42	247,00	247,00	21.852,21	73,42	173,58	
01/02/2008	16	174,16	72,84	247,00	247,00	21.678,05	72,84	174,16	
01/03/2008	17	174,74	72,26	247,00	247,00	21.503,31	72,26	174,74	
01/04/2008	18	175,32	71,68	247,00	247,00	21.327,99	71,68	175,32	
01/05/2008	19	175,91	71,09	247,00	247,00	21.152,08	71,09	175,91	
01/06/2008	20	176,49	70,51	247,00	247,00	20.975,59	70,51	176,49	
01/07/2008	21	177,08	69,92	247,00	247,00	20.798,51	69,92	177,08	
01/08/2008	22	177,67	69,33	247,00	247,00	20.620,83	69,33	177,67	
01/09/2008	23	178,26	68,74	247,00	247,00	20.442,57	68,74	178,26	
01/10/2008	24	178,86	68,14	247,00	247,00	20.263,71	68,14	178,86	

BANCA D'ITALIA

A068

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura 1996	Riferimento G.U. n. 228 del 30 settembre 1998	Riferimento G.U. n. 196 del 21 agosto 1999	Riferimento G.U. n. 195 del 23 agosto 2001	Riferimento G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003	Riferimento G.U. n. 74 del 29 marzo 2006	Riferimento G.U. n. 200 del 29 agosto 2009	AGGIORNAMENTO 2015 – * PROCEDURA DI PUBBLICA CONSULTAZIONE
--	---	--	--	---	--	--	--

<p><i>ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.</i></p> <p><i>Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.</i></p>	<p><i>ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.</i></p> <p><i>Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.</i></p>	<p><i>ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.</i></p> <p><i>Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.</i></p>	<p>ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.</p> <p>Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.</p>	<p>ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.</p> <p>Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.</p>	<p>condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (11);</p> <p>6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);</p> <p>7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido</p>	<p>condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (16);</p> <p>6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);</p> <p>7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di istruttoria veloce applicata nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido</p>
---	---	---	---	---	--	--

* **FONTE:** "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi in consultazione" – Procedura di pubblica consultazione aperta fino al 30 giugno 2015

**Determinazione del tasso effettivo
nell'ambito del contratto di
finanziamento contro cessione
stipendio**

Calcolo tasso effettivo di un'operazione di mutuo

MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO-SOLVENDO

importo erogato	24.396,23
commissione finanziaria	3.879,02
Importo rata iniziale	247,00
Numero rate	120
Costo addebito rata	-
costo assicurativo	-
spese varie	2.944,18
Numero rate annue	12

Tasso Annuo 12,118%

Tasso soglia 16,74%

0,9578%

ELABORAZIONE CON FUNZIONE TIR.COST

data	CALCOLO DEL TASSO DI RENDIMENTO PER I FLUSSI DI CASSA						INTERESS CAPITALE
	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI				24.396,23	
21/04/2006				-	17.573,03		
31/05/2006	1	165,68	81,32	247,00	247,00	24.230,55	81,32 165,68
01/12/2006	2	166,23	80,77	247,00	247,00	24.064,32	80,77 166,23
01/01/2007	3	166,79	80,21	247,00	247,00	23.897,53	80,21 166,79
01/02/2007	4	167,34	79,66	247,00	247,00	23.730,19	79,66 167,34
01/03/2007	5	167,90	79,10	247,00	247,00	23.562,29	79,10 167,90
01/04/2007	6	168,46	78,54	247,00	247,00	23.393,83	78,54 168,46
01/05/2007	7	169,02	77,98	247,00	247,00	23.224,81	77,98 169,02
01/06/2007	8	169,58	77,42	247,00	247,00	23.055,23	77,42 169,58
01/07/2007	9	170,15	76,85	247,00	247,00	22.885,08	76,85 170,15
01/08/2007	10	170,72	76,28	247,00	247,00	22.714,36	76,28 170,72
01/09/2007	11	171,29	75,71	247,00	247,00	22.543,08	75,71 171,29
01/10/2007	12	171,86	75,14	247,00	247,00	22.371,22	75,14 171,86
01/11/2007	13	172,43	74,57	247,00	247,00	22.198,79	74,57 172,43
01/12/2007	14	173,00	74,00	247,00	247,00	22.025,79	74,00 173,00
01/01/2008	15	173,58	73,42	247,00	247,00	21.852,21	73,42 173,58
01/02/2008	16	174,16	72,84	247,00	247,00	21.678,05	72,84 174,16
01/03/2008	17	174,74	72,26	247,00	247,00	21.503,31	72,26 174,74
01/04/2008	18	175,32	71,68	247,00	247,00	21.327,99	71,68 175,32
01/05/2008	19	175,91	71,09	247,00	247,00	21.152,08	71,09 175,91
01/06/2008	20	176,49	70,51	247,00	247,00	20.975,59	70,51 176,49
01/07/2008	21	177,08	69,92	247,00	247,00	20.798,51	69,92 177,08
01/08/2008	22	177,67	69,33	247,00	247,00	20.620,83	69,33 177,67
01/09/2008	23	178,26	68,74	247,00	247,00	20.442,57	68,74 178,26
01/10/2008	24	178,86	68,14	247,00	247,00	20.263,71	68,14 178,86


Ai sensi dell'art. 644, comma 3, ai fini della configurabilità dell'usura in concreto o «soggettiva» occorre provare:

- a) Il **requisito dello squilibrio tra le prestazioni contrattuali** (sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione in danaro, anche con riferimento alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari);

- b) **La condizione di difficoltà economica**, non desumibile solo dall'esistenza di debiti pregressi, ma basata sul presupposto che il cliente non sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori la prestazione di danaro a lui occorrente, in modo tale che la sua libertà di scelta contrattuale ne risulti fortemente limitata.

[Tribunale di Lodi Sentenza n. 966/2015 del 21.10.2015](#)
[Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 19282 del 12.9.2014](#)

**Anatocismo e usura, giurisprudenza e
tecnicità: contratti di mutuo e leasing**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE